

(N. 70-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall' 8^a Commissione permanente (Agricoltura e Alimentazione), del Senato della Repubblica
nella seduta del 7 ottobre 1948

modificato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, Alimentazione)
della Camera dei Deputati nella seduta dell'8 marzo 1949 (V. Stampato N. 133)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 21 MARZO 1949

Autorizzazione della spesa di lire 195.000.000 per il finanziamento della lotta
contro la formica argentina e della spesa di lire 6.000.000 per assicurare il
normale funzionamento dei servizi fitopatologici.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALL'8^a COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 201.000.000,
delle quali lire 195.000.000 per provvedere
alle esigenze relative alla lotta contro la
formica argentina (*Iridomyrmex humilis*) e lire
6.000.000 per assicurare il normale funziona-
mento dei servizi fitopatologici.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a
provvedere, con proprio decreto, alle occor-
renti variazioni nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e foreste.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICATO DALLA IX COMMISSIONE PERMA-
NENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 201.000.000,
delle quali lire 195.000.000 per provvedere
alle esigenze relative alla lotta contro la
formica argentina (*Iridomyrmex humilis*) e lire
6.000.000 per assicurare il normale funziona-
mento dei servizi fitopatologici.

Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista dall'articolo precedente sarà provveduto con le maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Quando si tratta di difendere dai danni case private, magazzini, depositi e alberghi, le spese sono a carico degli interessati.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.